

SCHEMA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ALL. SUB 1

Oggetto: ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE IN AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L. E DELIBERAZIONE IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO *IN HOUSE PROVIDING* ALLA STESSA SOCIETÀ DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 14, comma 27, lett. f), del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, e successive modificazioni e integrazioni, l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione;
- la gestione dei rifiuti urbani è un servizio pubblico di rilevanza economica caratterizzato dall’obbligatorietà della prestazione, rientrante nella definizione comunitaria di servizio di interesse economico generale (SIEG), con riferimento descrittivo nell’art. 117, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che *“la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”*;
- i Comuni, in forma singola o associata, hanno l’obbligo di garantire lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: l’art. 198, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 prevede, infatti, che i Comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte ai sensi dell’art. 200 dello stesso decreto, alla gestione dei rifiuti urbani.

Dato atto che il servizio è riconducibile ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle diverse normative di settore, rientrano nelle funzioni istituzionali del Comune di Sarego, e pertanto funzionali al perseguimento delle stesse finalità istituzionali dell’ente;

Considerato che il Comune di Sarego con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2022, ha proceduto ad una variazione della sezione operativa del DUP 2022/24, specificando che, all’interno del programma “Ambiente e Territorio”, la volontà espressa dall’Amministrazione Comunale nelle linee programmatiche di governo approvate con deliberazione consiliare n. 23 del 01/07/2022, è quella di rivalutare le modalità di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, intesa anche nel senso di valutare l’opportunità di procedere all’esternalizzazione del servizio rifiuti ad una società partecipata, sfruttando la calmierazione dei costi tramite sinergie ed economie di scala assieme ad altri comuni soci ed inoltre in particolare:

- Considerato inoltre che questa modalità di gestione secondo il modello “in house providing” può consentire all’Ente di migliorare i servizi offerti alla popolazione, ma anche di variare nel tempo i servizi offerti ai propri cittadini in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, essendo svincolata da un contratto di appalto;
- Ritenuto che l’adesione ad una società partecipata consentirebbe anche agli uffici di seguire con maggiore disponibilità di tempo i procedimenti già avviati, anche relativi ai bandi del PNRR;
- Rilevato che a rendere la situazione ancora più complessa sono, inoltre, gli adempimenti che la delibera di ARERA n. 15/2022, approvando il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, pone in capo ai soggetti gestori a decorrere dal 01/01/2023, sia in relazione al servizio di raccolta, sia nella gestione del contribuente-utente del servizio;

Con la medesima deliberazione n. 51/2022, l’Amministrazione si riservava di valutare ogni possibile soluzione che possa portare:

- Ad una scelta di convenienza economica, in termini di economicità verso la comunità amministrata, optando per soluzioni che offrono costi dei servizi economicamente più convenienti rispetto a quelli che sostiene l'Ente locale, in qualità di gestore diretto del servizio;
- Ad una scelta sostenibile finanziariamente, optando per l'acquisto di quote in una società strutturalmente in attivo, con fatturato medio al di sopra dei limiti posti dal TULP, con chiusura in utile;

Considerato inoltre che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23/03/2023 avente per oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DUP 2023/2025 (si veda Allegato 3), il Comune ha provveduto ad approvare il DUP 2023/2025 all'interno del quale è prevista una specifica Missione 9 che prevede espressamente la scelta di affidare il servizio di gestione dei rifiuti ad una società secondo il modello dell'in-house providing, e si riportano di seguito gli estratti delle pag. 82 e 151, riportate per esteso a seguire:

Descrizione della missione: *Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, della difesa del suolo dall'inquinamento.*

Motivazione delle scelte: *Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti si è valutata l'opportunità di procedere all'esternalizzazione del servizio rifiuti ad una società partecipata, sfruttando la calmierazione dei costi tramite sinergie ed economie di scala assieme ad altri comuni soci.*

Questa modalità di gestione secondo il modello "in house providing" può consentire all'Ente di migliorare i servizi offerti alla popolazione, ma anche di variare nel tempo i servizi offerti ai propri cittadini in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, essendo svincolata da un contratto di appalto.

Questa amministrazione comunale ritiene di valutare ogni possibile soluzione che possa portare:

- *ad una scelta di convenienza economica, in termini di economicità - verso la comunità amministrata, optando per soluzioni che offrano costi dei servizi economicamente più convenienti rispetto a quelli che sostiene l'Ente locale, in qualità di gestore diretto del servizio;*
- *ad una scelta sostenibile finanziariamente, optando per l'acquisto di quote in una società strutturalmente in attivo, con fatturato medio al di sopra dei limiti posti dal TULP, con chiusura in utile.*

È prevista in bilancio, pertanto, la somma di euro 10.000,00 che si intende utilizzare per acquistare una partecipazione in una società a partecipazione pubblica che possa fare il gestore del servizio rifiuti per il Comune di Sarego.

Descrizione del programma: *Rifiuti.*

Motivazione delle scelte: *Questo programma comprende le spese di pulizia delle strade, di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.*

Finalità da conseguire: *La finalità del programma è senza ombra di dubbio la riduzione nella produzione dei rifiuti urbani. Il sistema di raccolta puntuale del rifiuto secco deliberato e attivo nel nostro Comune a decorrere dall'anno 2019 cerca di perseguire questo obiettivo.*

La gestione sempre più complessa del servizio dei rifiuti e del sistema di tassazione, regolato strettamente da ARERA, il rincaro dei costi energetici e il conseguente aumento dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, porta questa Amministrazione comunale a perseguire l'obiettivo di acquistare titoli societari di una società pubblica che svolta l'attività di gestore del servizio rifiuti, società che possa perseguire risultati di gestione del servizio rifiuti più competitivi rispetto a quelli del Comune, grazie ad economie di scala e di gestione raggiungibili solo operando su un territorio ben più vasto rispetto a quello del nostro singolo Comune.

L'ingresso in una società partecipata costituisce un obiettivo strategico del 2023 per questo Ente.

La situazione fattuale e l'attuale assetto normativo

Ai sensi dell'art. 200 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 116/2020, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati da apposito piano

regionale, in particolare al fine di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, di conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

La Regione Veneto, con la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - (BUR n. 110 del 31 dicembre 2012), ha sancito l'istituzione dei Bacini territoriali e dei Consigli di Bacino per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 13 del 21.01.2014 sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

Il Consiglio di Bacino "Vicenza" è stato costituito tra i Comuni della Provincia di Vicenza in data 26 novembre 2019, attraverso una Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), al fine di «*favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità*» (cfr. art. 1, comma 1, della Convenzione), e di «*[esercitare] in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino*» (cfr. art. 1, comma 2, della Convenzione).

Con Deliberazione n. 1 del 28/01/2022 l'Assemblea di Bacino ha definito le modalità ed il calendario per arrivare al gestore unico per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il Consiglio di Bacino Vicenza è l'Ente territorialmente competente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale e conseguentemente anche per il Comune di Sarego. Nell'ambito di competenza del Bacino si contano n. 90 Comuni, il cui servizio rifiuti risulta attualmente gestito da diverse società quali: Agno Chiampo Ambiente, Alto Vicentino Ambiente, Consorzio CICLAT, ATI SESA/Idealservice, SIT, Soraris, Utilya e Valore Ambiente;

In sede di Convocazione presso l'Autorità di Bacino del 30/06/2020 la stessa autorità ha invitato i Comuni non ricompresi nelle compagini delle società predette ad effettuare approfondite valutazioni sull'opportunità di individuare un gestore cui associarsi per affidare il servizio di igiene urbana;

Il Comitato del Consiglio di Bacino, con propria Deliberazione n. 29 del 29 dicembre 2022, su richiesta del Comune di Sarego nota pec, ns. prot. n. 20142 del 15.12.2022, ha autorizzato, con validità fino al 31 dicembre 2023, questo Comune a intraprendere il percorso di adesione ad una gestione tramite strumento *in house providing* per i servizi di igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti e gestione del centro comunale di raccolta, sotto la condizione del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, e dando atto che la richiesta è coerente con la programmazione del Bacino sull'allineamento delle scadenze degli affidamenti, al fine di procedere con la gestione in capo ad un soggetto unico entro il 2030, secondo quanto previsto dal D.U.P. 2023/2025;

Con la citata deliberazione il Comitato ha autorizzato il Comune di Sarego alla proroga dell'affidamento in essere alla società R.T.I. S.E.S.A. S.p.a – IDEALSERVICE Soc.Coop. (determinazione n. 128 rg. del 29.03.2023) nelle more del completamento delle procedure di affidamento *in house providing* del servizio in questione;

Il Documento Unico di Programmazione del Piano Triennale delle Attività 2023-2025, adottato con Deliberazione del Comitato del Consiglio di Bacino Vicenza n. 4/2022, prevede di arrivare al gestore unico per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani attraverso un percorso di aggregazione tra i gestori pubblici attualmente presenti in un soggetto unitario, configurando così la possibilità di un affidamento unitario, nel caso sussistano i requisiti dell'*in house providing*, fino alla scadenza dell'ultimo contratto in essere e cioè fino al 2030;

Le iniziative assunte dal Comune

Nel corso del mese di febbraio 2023, si sono svolti una serie di incontri tra l'Amministrazione di Sarego e le diverse entità legali che attualmente gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU in favore dei Comuni appartenenti al Bacino VICENZA, ricevendo un primo riscontro positivo alla manifestazione di interesse da parte delle società: Agno Chiampo Ambiente, ed Utilya;

Con propria nota pec ns. prot. n. 20101 del 15.12.2022, il Comune di Sarego ha comunicato al gestore ambientale Agno Chiampo Ambiente S.r.l., la propria intenzione di voler intraprendere il percorso di ingresso nella società, finalizzato al contestuale affidamento *in house providing* del servizio di igiene urbana;

A seguito dei predetti incontri ed all'esito delle analisi tecniche svolte il servizio offerto ai propri Comuni Soci da parte della società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. avente sede legale in Montecchio Maggiore (Vicenza) Strada Romana n. 2, codice fiscale e partita Iva n. 03052780248, capitale sociale Euro 800.000= Iv., REA n. VI-295090 (in avanti "ACA") è risultato quello maggiormente rispondente alle attuali esigenze del Comune di Sarego, sia in termini di modalità di svolgimento delle attività di raccolta che di gestione dei correlativi servizi.

Nel contesto della ricerca del potenziale *partner*, la società ACA, tra quelle incontrate, è risultata essere quella che comporterebbe il minor costo per l'ingresso nella compagine societaria attraverso l'acquisto delle quote societarie da parte del Comune messe a disposizione da due Comuni Soci che hanno già espresso la rispettiva disponibilità.

A mezzo email PEC del 14 luglio 2023 (Prot. n. IN/868 Agno Chiampo Ambiente S.r.l.), indirizzata al Consiglio di Amministrazione di ACA, il Socio Comune di Montecchio Maggiore ha comunicato la volontà di cedere parte della quota della partecipazione detenuta in ACA pari alla misura dello 0,10% (zero dieci per cento) al Comune di Sarego al prezzo di Euro 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei//115) calcolato sulla base del Patrimonio netto della Società risultante dal bilancio di esercizio 2022 pari ad Euro 4.446.115,00= da pagarsi contestualmente al momento del trasferimento della partecipazione che avverrà entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9 dello Statuto Sociale per l'esercizio del diritto di prelazione spettante agli altri soci della Società.

A mezzo email PEC del 14 luglio 2023 (Prot. n. IN/871 Agno Chiampo Ambiente S.r.l.), indirizzata al Consiglio di Amministrazione di ACA, il Socio Comune di Brendola ha comunicato la volontà di cedere parte della quota della partecipazione detenuta in ACA pari alla misura dello 0,10% (zero dieci per cento) al Comune di Sarego al prezzo di Euro 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei//115) calcolato sulla base del Patrimonio netto della Società risultante dal bilancio di esercizio 2022 pari ad Euro 4.446.115,00= che sarà pagato contestualmente al momento del trasferimento della partecipazione che avverrà entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9 dello Statuto Sociale per l'esercizio del diritto di prelazione spettante agli altri soci della Società.

Il Comune di Sarego, quindi, acquisite le sopra richiamate disponibilità, intende acquistare una quota complessiva pari allo 0,20% (zero venti/per cento) del capitale sociale di ACA al prezzo di Euro 8.892,23=sulla base del Patrimonio netto della Società risultante dal bilancio di esercizio 2022 pari ad Euro 4.446.115,00=, che sarà pagato contestualmente al momento del trasferimento della partecipazione che avverrà entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9 dello Statuto Sociale per l'esercizio del diritto di prelazione spettante agli altri soci della Società.

Ad oggi tutti i soci portatori di legittimo diritto all'esercizio della prelazione nell'acquisto delle quote offerte in vendita da parte dei Comuni Soci, hanno manifestato la rispettiva volontà di rinunciare all'esercizio del diritto e, conseguentemente, all'acquisto.

La Società Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

ACA è una società ad esclusivo capitale pubblico, in conformità al D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni sulle società strumentali pubbliche nelle quali i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

ACA è partecipata da n. 22 comuni soci localizzati nel territorio dell'ovest vicentino per un totale complessivo di oltre 170mila abitanti la quale svolge la sua attività esclusivamente nei servizi pubblici locali di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti urbani in favore dei predetti soci nella formula dell'affidamento c.d. *in house providing*:

L'art. 3 del vigente Statuto di ACA (Allegato n. 1 "ACA – Statuto") – Oggetto sociale- prevede "1. *La Società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e degli enti partecipanti ed in particolare, la produzione e la gestione dei seguenti servizi di interesse generale:*

- *la gestione dei rifiuti urbani, anche assimilabili, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;*

- *la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, inclusi il loro recupero, riutilizzo e commercializzazione;*

- *la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati, e per conto terzi con esclusione espressa di quanto riservato alle libere professioni;*

- *la progettazione, la costruzione e la gestione degli ecocentri comunali;*

- *l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti;*

- *la costruzione, la realizzazione e la gestione di discariche autorizzate e di impianti di compostaggio, nonché il loro controllo dopo la chiusura;*

- *la costruzione, la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e recupero di rifiuti;*

- *la promozione e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti lo smaltimento ed il trattamento di rifiuti;*

- *l'organizzazione e la gestione degli altri servizi di igiene ambientale quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:*

a) *pulizia e spazzamento di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane e pulizia dei muri;*

b) *pulizia, disotturazione, ispezione di fognature, spurgo pozzi neri, caditoie e pozzetti stradali;*

c) *servizio sgombero neve;*

d) *disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;*

e) *bonifica discariche abusive e di aree contaminate da rifiuti, anche speciali, pericolosi;*

f) *cura e manutenzione del verde;*

g) *servizi igienici pubblici anche automatizzati;*

- *la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;*

- *l'acquisto, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione, lo scambio e la cessione di energia elettrica;*

- *la produzione, il trattamento, la distribuzione e la gestione di calore;*

- *le attività promozionali per la salvaguardia dell'ambiente, le analisi, i controlli, gli studi e le ricerche in campo ambientale;*

- *i servizi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale;*

- *i servizi di tariffazione ed attività di accertamento dei tributi per i servizi;*

- *le attività di autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di adempiere agli scopi societari.*

1. *bis. Nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa di settore specificamente applicabile al modello di società in house providing, ACA può svolgere tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale, anche a mezzo di società da essa direttamente partecipate.*

2. *Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'articolo 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati che siano ad essa affidate dai comuni o da altri enti pubblici e/o privati e persone fisiche.*

3. *La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma.*

4. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'articolo 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

5. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'articolo 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la società può svolgere servizi pubblici presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati.

6. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

7. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.

8. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta.

9. La società è tenuta a realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sull'attività principale della società (art. 16, comma 3 T.U. partecipate).

10. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà raccogliere risparmi presso i propri soci tramite acquisizione di altri mezzi finanziari o somme di denaro con obbligo di rimborso, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore al momento del finanziamento.

In tal caso, i finanziamenti fatti dai soci alla Società saranno effettuati a titolo gratuito e in quanto tali non produttivi d'interessi salvo che, dal bilancio della Società, da delibera assembleare o da altri atti, non risultino effettuati ad altro titolo.”

In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 11 c.3 del D.lgs. 175/2016, ragioni di adeguatezza organizzativa connesse alla tipologia di attività svolta, alla struttura e alla composizione della società, rendono opportuno che l'organo amministrativo sia costituito da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri (art. 20 Statuto ACA) attualmente in carica.

I soci pubblici costituiscono l'Assemblea dei Soci ed i diritti di controllo degli enti locali soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati ai sensi dell'art. 113, comma 5° lett. c) del D.lgs. n. 267 del 2000, sono disciplinati in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. appena menzionato, con l'istituzione dell'Assemblea di coordinamento intercomunale (art. 28 Statuto ACA).

Al fine di permettere, invece, un controllo preventivo sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività della società, seguendo in itinere lo statuto di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da ACA e dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale è stato costituito un Comitato Tecnico di Controllo; esso è composto da cinque membri e viene nominato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale scegliendoli al proprio interno. La revisione legale è affidata al Collegio Sindacale.

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2022, con la quale si è proceduto ad una variazione della sezione operativa del DUP 2022/24, specificando che , all'interno del programma "Ambiente e Territorio", la volontà espressa dall'Amministrazione Comunale nelle linee programmatiche di governo approvate con deliberazione consiliare n. 23 del 01/07/2022, è quella di rivalutare le modalità di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, intesa anche nel senso di valutare l'opportunità di procedere all'esternalizzazione del servizio rifiuti ad una società partecipata, sfruttando la calmierazione dei costi tramite sinergie ed economie di scala assieme ad altri comuni soci;
- la nota a firma del Sindaco, agli atti con ns. prot. 20101 del 15.12.2022, trasmessa alla società ACA, con oggetto: "Comunicazione di interesse ad entrare in Agno Chiampo Ambiente";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23/03/2023 avente per oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DUP 2023/2025, il Comune di Sarego ha provveduto ad approvare il DUP 2023/2025 all'interno del quale è collocata una specifica Missione 9 che prevede espressamente la scelta di affidare il servizio di gestione dei rifiuti ad una società secondo il modello dell'in-house providing;
- l'Assemblea dei soci della società ACA, tenutasi in data 28.06.2023, nel corso della quale è stato acquisito il gradimento dei nuovi soci (Comuni di Sarego e Sossano) da parte degli organi societari;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 13 luglio 2023 del Comune di Montecchio Maggiore, avente ad oggetto "Cessione di quote della Società partecipata Agno Chiampo Ambiente Srl ai Comuni di Sarego e di Sossano.";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 23 luglio 2023 del Comune di Brendola, avente ad oggetto "Cessione di quote della Società partecipata Agno Chiampo Ambiente Srl ai Comuni di Sarego e di Sossano.";
- le deliberazioni assunte dai Comuni soci di Agno Chiampo Ambiente S.r.l., comunicate all'organo amministrativo della società, di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione, adottate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 dello Statuto della società medesima;

Preso atto che, con riferimento all'acquisto di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, il D.lgs. 175/2016 prevede:

- all'**art. 3** "**Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica**": "1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. (...)"
- all'**art. 4** "**Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**"
 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. (...)*
- **all'art. 5, comma 1 "Oneri di motivazione analitica":** *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";*
- **all'art. 5, comma 2:** *"L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate";*
- **all'art 5, comma 3:** *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e alla Corte dei Conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché degli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo";*- **all'art. 7, comma 2 "Costituzione di società a partecipazione pubblica":** *"L'atto deliberativo [di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società o di acquisto di ulteriore partecipazione] è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1";*
- **all'art. 8, comma 1 "Acquisto di partecipazioni in società già costituite":** *"Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2";*
- **all'art. 16 "Società in house":** *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*
Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*

- b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
- c) *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*

Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.”;

Preso ulteriormente atto che, Il Decreto Legislativo n. 36/2023, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ha recentemente sostituito il D.Lgs n. 50/2016 (“*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”), in relazione agli affidamenti in house, il D.Lgs 36/2023 prevede:

- all' **Art.3 ALL. I.1.** *Definizione di Affidamento in house e richiamo al TUSP e alle Direttive UE Lett.e) «Affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'art.2, comma1, lettera o) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'art.12, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE e dall'art.17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché per i settori speciali dall'art.28, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE.*

- all' **art. 7**, dispone quanto segue: “*1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.”;

Dato atto che il D.lgs. n. 201/2022, recante il “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, prevede:

- all' **art. 14, comma 1**: “*Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

(omissis)

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

(omissis).”;

- all'art. 14, comma 2: “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”;

- all'art. 14, comma 3: “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.”;

- all'art. 17, comma 1: “1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.”;

- all'art. 17, comma 2: “Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”;

Dato atto che con la presente deliberazione e relativi allegati il Comune di Sarego intende disporre l'acquisizione di una quota di partecipazione nella citata Società, al fine di procedere all'affidamento diretto alla stessa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e che pertanto l'onere motivazionale si deve strutturare *in primis* nella giustificazione dell'acquisto delle quote di partecipazione e in secondo luogo nell'affidamento *in house providing* del servizio;

Richiamate:

- la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022 della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, nella quale, con riferimento all'onere motivazionale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016, i giudici contabili chiariscono l'iter istruttorio da seguire ai fini dell'acquisizione di partecipazioni sociali da parte di pubbliche amministrazioni;
- la deliberazione n. 145/2023PAR della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, nella quale i giudici contabili formulano un interessante orientamento circa la correlazione tra gli adempimenti previsti dal D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, abrogato a decorrere dal 1 luglio 2023) e quelli desumibili dai principi contenuti nel D.lgs. 36/20023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023 ed efficace dal 1 luglio 2023) riguardanti il rispetto di requisiti e condizioni legittimanti l'affidamento *in house providing*;

- la deliberazione n. 220/2022/PASP del 15 dicembre 2022 della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto;
- la deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la quale è stato definito un questionario/*check-list* per la predisposizione e la lettura del piano d'impresa;

Dato atto che:

- Agno Chiampo Ambiente S.r.l. è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, partecipata da n. 22 Comuni Soci situati in Provincia di Vicenza, per i quali svolge il servizio pubblico locale di igiene urbana secondo la formula dell'*in house providing*, in forza di specifici contratti di servizio redatti con la medesima formula organizzativa e gestionale, in conformità in ogni caso alle indicazioni provenienti dai singoli Comuni in ordine alla coerenza e ai livelli prescelti per il servizio nel proprio territorio;
- la strutturazione societaria di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento *in house*, e riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo - ancorché esercitato in forma congiunta dai Comuni soci - analogo a quello che il socio pubblico può esperire sulle proprie articolazioni organizzative e sui servizi affidati, nonché alla destinazione prevalente dell'attività in favore dei soci pubblici ed al relativo ambito territoriale, così come meglio esplicitato nello Statuto sociale;
- prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023, è stata perfezionata la procedura di iscrizione di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016.

Sostenibilità finanziaria dell'operazione

Considerato che la sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisizione di quote sociali della società ACA sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo risultante da:

1. il business contest in cui opera la Società
2. i bilanci degli ultimi 5 anni della Società
3. il Piano industriale 2023-2025
4. i dati previsionali forniti dal management di ACA in ordine al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, nonché gli indicatori di solidità patrimoniale e finanziaria della Società
5. la valutazione del Capitale Economico dell'azienda

In merito al parametro della "*sostenibilità finanziaria*" si richiamano i principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti (deliberazione n. 16/2022/QMIG) che hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità corredato da note esplicative e indicatori di bilancio) che deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Sotto il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione precedente e deve dare conto dei profili di

onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione precedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

La "Relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, e degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022 e dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023" redatta del Dr. Andrea Treu (in atti ns. prot. 12447/2023) che viene allegata alla presente deliberazione, **Allegato sub C** consente di confermare:

- a) L'analisi della sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisizione di quote sociali di ACA sotto il profilo oggettivo, ovvero in relazione alla capacità della società di assicurare l'equilibrio economico e finanziario per i prossimi anni attraverso l'esercizio delle proprie attività, è stata svolta considerando: il Business contest entro cui opera la Società (mercato della Pubblica amministrazione locale); i bilanci degli ultimi 5 anni depositati da ACA; il Piano industriale 2023-2025 della società; la relazione contenente i dati previsionali, forniti dal management di ACA in ordine al Conto economico (ricavi, costo del personale, ammortamenti) e allo Stato Patrimoniale (Capitale sociale, risconti attivi e passivi), nonché gli indicatori di solidità patrimoniale e finanziaria della Società; la valutazione del Capitale Economico dell'azienda, a sostegno della congruità del valore economico attribuibile alle quote di partecipazione;
- b) I dati ed indicatori esaminati risultano avere un andamento previsionale positivo e crescente, risultando il Piano economico finanziario coerente con i presupposti di affidamento dei servizi informatici e con l'analisi prospettica di congruità patrimoniale, di continuità aziendale e di impatto fiscale.

Al proposito merita di essere ricordato che la missione svolta dall'ente locale, per il tramite della propria partecipata pubblica, dovrà essere orientata a garantire il servizio senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto e esclusivo vantaggio economico, ma piuttosto avendo ben chiaro che la natura pubblica della gestione societaria deve assolvere alla missione affidata all'ente locale dall'ordinamento ed essere primariamente orientata a garantire alla comunità di cittadini amministrata, un accesso etico ai servizi offerti, in linea con le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2 della Costituzione.

Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Al riguardo, nell'atto deliberativo, si dà conto della compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5. c. 2 TUSP) rilevando che:

- *lo statuto di ACA, in quanto società a totale capitale pubblico, prevede espressamente la partecipazione di Pubbliche Amministrazioni;*
- *ACA., svolge servizi che lo stesso TUSP annovera come perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (art.4).*

Atteso che , Agno Chiampo Ambiente S.r.l. ha presentato la propria proposta organizzativa e tecnico-economica di organizzazione del servizio costituita dalla documentazione di seguito elencata, in cui sono precisate le caratteristiche tecniche delle prestazioni relative al servizio di igiene urbana con le corrispondenti schede di costo, sulla base di un orizzonte temporale di affidamento del servizio la cui decorrenza è stabilita dal 01.01.2024 e fino a tutto il 31.12.2029, articolata come segue:

- Valutazioni tecniche ed economiche per l'estensione dei servizi di raccolta Comune di Sarego" (ns. prot. n. 11677/2023) **Allegato sub A;**
- Relazione sul governo societario e sulla sostenibilità economico-finanziaria –business plan" in (atti ns. prot .n. 12086/2023) **Allegato sub B;**

Valutato attentamente e positivamente il modello organizzativo e la peculiare modalità di gestione assicurata da Agno Chiampo Ambiente S.r.l., che prevede che la stessa si occupi - in nome e per conto dei Comuni soci - di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, attuando in forma diretta la parte principale delle attività e

dei servizi affidati così come ampiamente descritto nell'allegato acquisito , in cui sono precisate le caratteristiche tecniche delle prestazioni **All A**;

Considerato che:

- secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione *in house* dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai generali principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- il recente D.lgs. n. 201/2022 ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14, comma 3, è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante. Il suddetto Decreto ha, inoltre, abrogato l'art. 34, comma 20, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, che prevedeva la redazione di un'apposita relazione *"(...) che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*. Per la redazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto a suo tempo uno schema tipo per facilitare la compilazione ed un Vademecum. Vista la recente normativa introdotta dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa come nota metodologica che nel redigere la relazione, sottoposta all'esame del Consiglio comunale, si è uniformato la stessa al citato schema tipo predisposto dal Ministero e relativo Vademecum, integrandolo con le novità previste dal D.lgs. n. 201/2022. In particolare, nel suddetto Vademecum si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:
 - conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
 - efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
 - efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - qualità del servizio: definisce le modalità esecutive e gli standard qualitativi (carta dei servizi) che devono caratterizzare l'esecuzione di ciascun servizio da parte del gestore al fine di garantire una corretta gestione del ciclo dei rifiuti. (Agno Chiampo Ambiente ha ottenuto la Certificazione UNI ISO 45001:2018 con validità sino al 28/01/2025).
- il D.lgs. n. 201/2022, come sopra esposto, all'art. 14, tratta della scelta di modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, disponendo, al comma 3, la redazione di un'apposita relazione da parte dell'ente locale circa le valutazioni effettuate ai sensi del comma 1;
- il D.lgs. n. 201/2022, all'art. 17, comma 2, statuisce, qualora l'affidamento del servizio avvenga nella forma dell'*in house providing* e per importi superiori alla soglia, la necessità che la deliberazione di affidamento del servizio sia fondata su di una qualificata motivazione che risponda ai requisiti indicati nella stessa norma;

Vista l'allegata "Relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, e degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022 e dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023" redatta del Dr. Andrea Treu (in atti ns. prot. 12447/2023) , **Alligato sub C** , formulata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016, agli artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 e all'art. 7 del D.lgs. n. 36/2023;

Dato che la predetta relazione, cui si rinvia, assolve:

a) **all'onere di motivazione analitica di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016 inerente:**

- il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4;
- le ragioni e finalità che giustificano l'acquisto delle quote di partecipazione in Agno Chiampo Ambiente S.r.l., anche sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;

b) **all'onere motivazionale di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 36/2023 inerente** i vantaggi per la collettività, le connesse esternalità, la congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;

c) **all'onere motivazionale di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 201/2022 circa:**

- le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio, agli investimenti infrastrutturali, alla situazione delle finanze pubbliche, ai costi per l'ente locale e per gli utenti, ai risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché i risultati della gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento scelta, l'illustrazione degli obblighi di servizio pubblico e delle eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni;

d) **all'onere motivazionale di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 201/2022 inerente** le ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, nonché, sulla base degli atti e indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto, i benefici per la collettività dell'affidamento *in house* con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;

Ritenuto che l'acquisto della partecipazione in Agno Chiampo Ambiente S.r.l., società a tutti gli effetti riconducibile all'alveo delle società *in house* pluripartecipate, risulta essere pienamente giustificato e motivato in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del D.lgs. 175/2016, in quanto:

- la partecipazione ha per oggetto l'esercizio di attività e gestione di un servizio pubblico strettamente necessario per le finalità istituzionali del Comune, quale il servizio di igiene urbana, pacificamente riconducibile all'ambito dei servizi di interesse generale e dunque integrante il requisito di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016;
- l'ipotesi di adesione a una società *in house* pluripartecipata ha il pregio di garantire al Comune una gestione di rilievo sovracomunale, in linea con l'intervenuto quadro normativo, che tende ad imporre gestioni dei servizi pubblici in forma aggregata e tale da superare la frammentazione gestionale del servizio di igiene ambientale di cui trattasi, realizzando così economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza su ambiti territoriali ottimali, in linea con le previsioni dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011;
- l'affidamento *in house* consente all'Amministrazione comunale di dotarsi di un modello organizzativo più facilmente controllabile e particolarmente flessibile e idoneo ad assicurare eventuali successive modifiche delle esigenze dell'Amministrazione, anche con riferimento alle prestazioni da erogare e/o all'attivazione di possibili sperimentazioni sul servizio, nonché di acquisire la disponibilità di un *know-how* aziendale maturato in decenni di gestione,

- certificata dagli importanti risultati conseguiti dalla Società nel campo della raccolta differenziata, e tale da facilitare l'introduzione di modelli innovativi di gestione;
- tale impostazione è in linea con gli obiettivi del legislatore, che mira a concretizzare la razionalizzazione degli affidamenti dei servizi pubblici di rilevanza economica, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di igiene urbana, mediante la costituzione di ATO e più in generale forme aggregate di gestione, e risponde alle recenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per gli aspetti inerenti la qualità tecnica e contrattuale del servizio e per la predisposizione dei Piani economico-finanziari - PEF;
 - nello specifico, la decisione di acquisire una partecipazione e di affidare conseguentemente il servizio alla stessa Società è originata dalla complessiva valutazione operata sull'assetto e sui risultati gestionali assicurati dalla Società medesima, con riferimento al complessivo modello di governo societario e ai risultati strategici e operativi, oltre che economico-patrimoniali, conseguiti dalla stessa; con riferimento anche alla verifica effettuata sugli indicatori tecnico-operativi ed economici da questa assicurati nella concreta gestione dei servizi, come diffusamente illustrato nella relazione nella proposta tecnico-economica rassegnata dalla stessa ACA, All. sub A da cui si evidenzia, per il caso di assunzione dei servizi da parte della predetta Società, un risparmio economico per il Comune accompagnato da un incremento quali-quantitativo dei servizi proposti e dai più elevati standard e obiettivi gestionali;

Valutato, pertanto, che l'affidamento *in house* ad ACA del servizio di gestione di igiene urbana risulta preferibile in quanto:

- la gestione con modalità *in house*, rispetto al ricorso al mercato, garantisce che il servizio venga affidato ad un soggetto che non opera con il solo fine del lucro, elemento che consente di mantenere più bassi i costi a carico della collettività;
- la gestione con soggetto che opera *in house* riduce il rischio di contenzioso, poiché i rapporti tra affidante e affidatario sono sicuramente più flessibili, elastici e fluidi, essendo di fatto i due soggetti organi di un medesimo ente. Eventuali attriti e criticità possono essere risolti mediante apertura di una trattativa tra le parti, riducendo così il rischio che l'ente sia tenuto ad accollarsi oneri derivanti da un contenzioso giudiziale;
- il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario risulta qualificante, in quanto consente al Comune un controllo più incisivo e penetrante sul servizio rispetto a quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna; ciò, del resto, costituisce una caratteristica costante nel tempo per quanto attiene i servizi di gestione di igiene urbana svolti dalla Società;
- l'operatività aziendale è rivolta in maniera esclusiva in favore del territorio dei Comuni titolari di quote di partecipazione, e la Società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- infine, per quanto riguarda le ulteriori ragioni a supporto della scelta adottata, si rinvia alla Relazione allegata **sub C**;

Ritenuto che il modello organizzativo e gestionale adottato da Agno Chiampo Ambiente S.r.l., unitamente alla proposta tecnico-economica e operativa formulate per l'assunzione della gestione del servizio, come risultanti dalla documentazione allegata alla presente proposta di deliberazione, siano idonei a consentire e legittimare l'acquisizione della partecipazione e, conseguentemente, l'affidamento *in house* del complessivo servizio di igiene urbana;

Ribadito, altresì, che la scelta di aderire al modello organizzativo e gestionale *in house providing* risulta essere opportuna ed efficace per la gestione del servizio, risultando tale modello particolarmente flessibile e idoneo ad assicurare eventuali successive modifiche delle prestazioni da erogare e/o l'attivazione di possibili sperimentazioni sul servizio stesso, rendere il modello continuativamente conforme (fino al termine del presente affidamento) e adeguato alle esigenze del mercato e del territorio di riferimento, facilitando quindi l'introduzione di modelli innovativi di gestione nel corso della durata dell'affidamento;

Considerato che, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, e con le modalità previste dallo Statuto comunale, la presente proposta di deliberazione, completa dei relativi allegati, è stata pubblicata all'albo pretorio *on-line* del Comune dal [●]al [●] sull'*home page* del sito comunale dal [●]al [●] e in Amministrazione trasparente – Enti controllati – parteciate, e che, in esito alla predetta fase di consultazione, **sono/non sono pervenute osservazioni;**

Verificati attentamente gli aspetti e gli adempimenti riguardanti l'operazione di acquisto della partecipazione in Agno Chiampo Ambiente S.r.l., e dato atto che:

- la quota di partecipazione che sarà acquisita è pari al totale pari allo 0,20% del capitale sociale di Agno Chiampo Ambiente S.r.l.
- il valore della quota assegnata al Comune è pari ad Euro 8.892,23=;
- la valorizzazione della quota sulla base dello stato patrimoniale risultante dal bilancio di esercizio 2022 di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. pari ad Euro 4.446.115,00=;

Precisato che, in esito alla positiva istruttoria effettuata sulla prospettata operazione di acquisto della partecipazione sociale in Agno Chiampo Ambiente S.r.l. e al conseguente affidamento *in house providing* alla stessa Società della gestione integrata del servizio di igiene urbana, al fine di dare corso alla stessa, questo Comune intende approvare integralmente e fare propri i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Valutazioni tecniche ed economiche per l'estensione dei servizi di raccolta Comune di Sarego" (ns. prot. n. 11677/2023) **Allegato sub A;**
- Relazione sul governo societario e sulla sostenibilità economico-finanziaria –business plan" in (atti ns. prot .n. 12086/2023) **Allegato sub B;**
- Relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, e degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022 e dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023, redatta del Dr. Andrea Treu (in atti ns. prot. 12447/2023) che viene allegata alla presente deliberazione, **Allegato sub C;**
- Statuto della società pubblica Agno Chiampo Ambiente S.r.l.(in atti ns. prot.n. 12251/2023 – **Allegato sub. D;**

Ritenuto, dunque:

- di approvare la Relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, e degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022 e dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023, redatta del Dr. Andrea Treu (in atti ns. prot. 12447/2023) che viene allegata alla presente deliberazione, **Allegato sub C;**
- di aderire al modello proposto dalla società *in house* Agno Chiampo Ambiente S.r.l.;
- di approvare lo Statuto della società pubblica Agno Chiampo Ambiente S.r.l. – **Allegato sub. D;**
- di disporre l'acquisto dal Comune di Brendola della quota di partecipazione nella Società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. avente sede legale in Montecchio Maggiore (Vicenza) Strada Romana n. 2, codice fiscale e partita Iva n. 03052780248, capitale sociale Euro 800.000= Iv., REA n. VI-295090, nella misura dello 0,10% del capitale sociale per un importo complessivo di Euro 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei//115) sul patrimonio netto della società risultante dal bilancio di esercizio 2022 pari ad Euro 4.446.115,00=, al prezzo unitario di Euro 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei//115);
- di disporre l'acquisto dal Comune di Montecchio Maggiore della quota di partecipazione nella Società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. avente sede legale in Montecchio Maggiore (Vicenza)

Strada Romana n. 2, codice fiscale e partita Iva n. 03052780248, capitale sociale Euro 800.000= Iv., REA n. VI-295090, nella misura dello 0,10% del capitale sociale per un importo complessivo di Euro 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei//115) sul patrimonio netto della società risultante dal bilancio di esercizio 2022 pari ad Euro 4.446.115,00=, al prezzo unitario di Euro 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei//115);

- di dare mandato al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'ente, di procedere all'acquisto della quota di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. nei termini di cui ai precedenti punti del presente dispositivo;
- di affidare, conseguentemente, la gestione del servizio di igiene urbana ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l., secondo la modalità dell'*in house-providing*, per il periodo dal 01.01.2024 fino a tutto il 31.12.2029;

Precisato che la presente deliberazione sarà inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990 ed ai fini di quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, oltre che ai fini di quanto previsto dall'art. 31 comma 2 del D. Lgs. 201/2022 che richiama l'art. 17 201/2022 e alla Corte dei Conti per le finalità e verifiche di conformità previste dall'art. 5, comma 3 del D.lgs. 175/2016;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. 152/2006;
- il D.lgs. 175/2016;
- il D.lgs. 201/2022;
- il D.lgs. 36/2023;

Vista la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lettera e), del citato D.lgs. n. 267/2000, nonché dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.lgs. 267/2000, pervenuto il [●] prot. n. [●]

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: n.
- Consiglieri votanti: n.

- Voti favorevoli: n.
- Voti contrari: n.
- Voti astenuti: n.

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse al presente atto, che qui si intendono completamente richiamate e trascritte e costituiscono la motivazione della presente deliberazione;
2. di prendere atto di approvare la Relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, e degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022 e dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023, redatta del Dr. Andrea

- Treu (in atti ns. prot. 12447/2023) che viene allegata alla presente deliberazione, **Allegato sub C**;
3. Di assumere, quale decisione strategica relativamente all'organizzazione del servizio di igiene urbana, l'adesione al modello proposto dalla società *in house* Agno Chiampo Ambiente S.r.l., come da documentazione richiamata in premessa e **Allegato sub A e sub B** alla presente deliberazione;
 4. Di approvare, a tal fine, lo Statuto della società pubblica Agno Chiampo Ambiente S.r.l., (in atti ns. prot.n. 12251/2023 – **Allegato sub. D**);
 5. Di disporre l'acquisto dal Comune di Brendola della quota di partecipazione nella Società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. avente sede legale in Montecchio Maggiore (Vicenza) Strada Romana n. 2, codice fiscale e partita Iva n. 03052780248, capitale sociale Euro 800.000= Iv., REA n. VI-295090, nella misura dello 0,10% del capitale sociale per un importo complessivo di Euro 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei//115) sul patrimonio netto della società risultante dal bilancio di esercizio 2022 pari ad Euro 4.446.115,00=, al prezzo unitario di Euro 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei//115);
 6. Di disporre l'acquisto dal Comune di Montecchio Maggiore della quota di partecipazione nella Società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. avente sede legale in Montecchio Maggiore (Vicenza) Strada Romana n. 2, codice fiscale e partita Iva n. 03052780248, capitale sociale Euro 800.000= Iv., REA n. VI-295090, nella misura dello 0,10% del capitale sociale per un importo complessivo di Euro 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei//115) sul patrimonio netto della società risultante dal bilancio di esercizio 2022 pari ad Euro 4.446.115,00=, al prezzo unitario di Euro 4.446,115 (quattromila quattrocento quarantasei//115);
 7. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 8.892,22 (ottomilaottocentonovantadue//22) trova copertura finanziaria al Capitolo n. 3348: “Acquisto titoli societari” Missione 1, Programma 3, Titolo III: spese per incremento attività finanziarie. Acquisizione di partecipazioni in imprese partecipate, del Bilancio 2023, e sarà impegnata con successiva determinazione da parte del Responsabile del servizio competente;
 8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.lgs. 175/2016, l’acquisizione della partecipazione alla suddetta Società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sarego;
 9. Di dare mandato al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’ente, di procedere all'acquisto della quota di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. nei termini di cui ai precedenti punti del presente dispositivo;
 10. Di affidare, conseguentemente, la gestione del servizio di igiene urbana ad Agno Chiampo Ambiente S.r.l., secondo la modalità dell'*in house-providing*, per il periodo dal 01.01.2024 fino a tutto il 31.12.2026, alle condizioni tecnico-organizzative, operative ed economiche risultanti dalla seguente documentazione, che viene espressamente approvata e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
 11. -Valutazioni tecniche ed economiche per l’estensione dei servizi di raccolta Comune di Sarego” (ns. prot. n. 11677/2023) **Allegato sub A**;
 12. -Relazione sul governo societario e sulla sostenibilità economico-finanziaria –business plan” in (atti ns. prot. n. 12086/2023) **Allegato sub B**;
 13. Di dare atto che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016 e con le modalità previste dallo Statuto comunale, nelle forme indicate nella premessa narrativa della presente deliberazione;
 14. Di demandare, per quanto di competenza, ai Responsabili di servizio ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, ivi compreso ogni adempimento in materia di pubblicità e trasparenza;

15. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti per le finalità e verifiche previste dall'art. 5, comma 3, del D.lgs. 175/2016, come recentemente integrato dall'art.11, comma 1, della legge 118/2022;

Dopo ampia ed approfondita discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: n.
- Consiglieri votanti: n.
- Voti favorevoli: n.
- Voti contrari: n.
- Voti astenuti: n.

DELIBERA

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi.